

## d) FAQ - FUNZIONE ARBITRALE

### 1.d) **Quale è la finalità della funzione arbitrale della Camera?**

La Camera, nella sua funzione arbitrale, ha competenza a promuovere, su richiesta di uno o più soggetti interessati, l'arbitrato per quelle controversie nelle quali non sia stato previamente raggiunto un accordo conciliativo.

### 2.d) **Per la funzione arbitrale chi può rivolgersi alla Camera?**

Per la funzione arbitrale la controversia è sottoposta alla Camera dal soggetto affiliato, tesserato o licenziato ovvero dalla Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva ovvero da soggetti non affiliati, tesserati o licenziati, che abbiano sottoscritto un accordo arbitrale.

### 3.d) **Quando la procedura arbitrale può avere corso?**

La procedura arbitrale può avere corso solo dopo l'esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione, salvo che per le controversie aventi ad oggetto le iscrizioni ai campionati, l'accertamento dei requisiti per la partecipazione alle competizioni internazionali e per quelle individuate in regolamenti speciali o negli accordi tra le parti.

### 4.d) **Per le controversie per le quali non è previsto il ricorso diretto alla procedura arbitrale, entro quanti giorni dalla data di chiusura della procedura di conciliazione deve essere presentata istanza di arbitrato?**

Entro trenta giorni.

### 5.d) **Nella sua funzione arbitrale quali controversie possono essere devolute alla Camera?**

Le procedure arbitrali si applicano, alternativamente:

- a) quando sia previsto, anche mediante una specifica clausola compromissoria, nello statuto di una Federazione sportiva nazionale;
- b) quando sia sottoscritta una clausola compromissoria negli atti di tesseramento, di affiliazione o di domanda di iscrizione ai campionati;
- c) quando vi sia comunque, tra le parti di una controversia riguardante la materia sportiva, un accordo arbitrale ai sensi dello Statuto del CONI o di una Federazione sportiva nazionale.

La procedura di arbitrato di cui alla lettera a) è ammissibile a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione sportiva nazionale o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito della giustizia federale.



**6.d) Nella sua funzione arbitrale quali controversie non possono essere devolute alla Camera?**

Sono escluse dalle procedure arbitrali disciplinate dal Regolamento della Camera le controversie per le quali siano stati istituiti procedimenti arbitrali nell'ambito delle Federazioni sportive nazionali o delle Discipline sportive associate o degli Enti di promozione sportiva.

L'arbitrato non può essere instaurato:

- a) da soggetti nei cui confronti sia stata irrogata una sanzione disciplinare inferiore a 120 giorni ovvero una sanzione per violazione delle norme antidoping;
- b) avverso le decisioni delle Federazioni sportive nazionali o delle Discipline sportive associate o degli Enti di promozione sportiva, in tema di revoca o diniego dell'affiliazione di società sportive, sulle quali ogni competenza è riservata alla Giunta Nazionale del CONI.

**7.d) Quali sono le procedure da seguire per avvalersi della funzione arbitrale della Camera?**

La parte che intende instaurare il procedimento arbitrale (parte attrice) deve far pervenire alla Camera ed alla controparte (parte convenuta) una istanza di arbitrato sottoscritta dalla parte stessa o dal difensore munito di procura, contenente:

- a) denominazione e domicilio, nome del legale rappresentante per le persone giuridiche, indirizzo postale ed eventualmente elettronico, numeri telefonici e di telefax da utilizzare nel corso del procedimento, nonché l'eventuale nomina di uno o più difensori;
- b) denominazione ed indirizzo della parte convenuta;
- c) indicazione della previsione statutaria che consente il ricorso all'arbitrato, ovvero la copia dell'atto che contiene la clausola o il compromesso arbitrale;
- d) estremi del tentativo di conciliazione rimasto senza esito;
- e) esposizione dei fatti e delle pretese;
- f) eventuale indicazione dei mezzi di prova a sostegno della istanza ed ogni documento ritenuto utile;
- g) nomina dell'arbitro o indicazioni necessarie per la sua scelta.

La parte attrice deve, a pena di improcedibilità dell'istanza, versare alla Segreteria i diritti amministrativi stabiliti nella Tabella.

La proposizione dell'istanza vale come riconoscimento che la procedura arbitrale richiesta è irrevocabilmente assunta come manifestazione della propria volontà e come conseguente impegno a rispettarla.

**8.d) In quante copie e dove la parte attrice deve depositare l'istanza di arbitrato?**

In originale più tre copie presso la Segreteria della Camera.

All'originale e a ciascuna copia dell'istanza di arbitrato devono essere allegati i documenti che la parte attrice intende depositare. In ogni caso, unitamente



all'originale e a ciascuna copia dell'istanza, la parte attrice deve allegare documentazione comprovante l'avvenuta ricezione della comunicazione o trasmissione dell'istanza, con i documenti ad essa allegati, alla controparte e l'avvenuto versamento dei diritti amministrativi. La sola istanza, unitamente all'attestazione comprovante l'avvenuta comunicazione alla parte convenuta ed alla Federazione Sportiva Nazionale di appartenenza, nonché l'avvenuto versamento dei diritti amministrativi, possono essere anticipate alla Segreteria a mezzo telefax.

**9.d) Può la parte attrice usufruire della prestazione di uno dei componenti del Registro di Gratuito Patrocinio?**

Sì, richiedendolo per iscritto alla Segreteria della Camera prima del deposito dell'istanza di arbitrato.

All'atto della richiesta e a pena di improcedibilità, deve essere effettuato il versamento dei diritti amministrativi stabiliti per la procedura in questione. Il difensore per ciascuna controversia è nominato, entro tre giorni dalla ricezione della richiesta della parte, dal Presidente della Camera tra i componenti del Registro. Dopo l'accettazione, il nominativo del difensore viene comunicato alle parti a cura della Segreteria. Il difensore, ricevuta comunicazione dell'incarico dalla Segreteria, deve trasmettere senza indugio alla stessa la propria accettazione. Nella dichiarazione di accettazione il difensore deve assumere l'obbligo di riservatezza.

**10.d) Per la funzione arbitrale quali sono gli oneri amministrativi perché possa essere adita la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport?**

Per la funzione arbitrale, contestualmente all'istanza e a pena di improcedibilità, deve essere effettuato il versamento dei diritti amministrativi secondo i seguenti importi, allegando copia dell'avvenuto versamento all'istanza:

Diritti amministrativi da versare al CONI per ogni procedimento arbitrale:

a) per le parti che abbiano esperito la funzione conciliativa:

- a carico di ciascuna parte per questioni relative allo sport professionistico ovvero questioni di ordine commerciale

**Euro 1.000**

- a carico di ciascuna parte per tutte le altre questioni

**Euro 500**

b) per le altre parti ed a carico di ciascuna ovvero per i procedimenti che non prevedono una funzione conciliativa:



- per questioni relative allo sport professionistico ovvero questioni di ordine commerciale

**Euro 2.000**

- per tutte le altre questioni

**Euro 1.000**

**11.d) Quali sono gli altri oneri amministrativi a carico delle parti per la procedura arbitrale?**

Onorari da corrispondere all'organo arbitrale per ogni procedimento affidatogli:

- a carico delle parti secondo la ripartizione fissata dall'organo arbitrale, fermo restando, comunque, il vincolo di solidarietà:

<b>Totale delle ore impiegate</b>	<b>Importo Massimo</b>
fino a 50 ore	<p><b>Euro 1.000</b></p> <p><b>Presidente: Euro 400;</b>  <b>Arbitro: Euro 300; Arbitro: Euro 300</b></p> <p><b>Per gli arbitrati di cui all'art. 11.3 del Regolamento:</b>  <b>Presidente Euro 220;</b>  <b>per ciascuno dei quattro Arbitri: Euro 195</b></p>
oltre 50 ore	<p><b>Euro 2.000</b></p> <p><b>Presidente: Euro 800;</b>  <b>Arbitro: Euro 600; Arbitro: Euro 600</b></p> <p><b>Per gli arbitrati di cui all'art. 11.3 del Regolamento:</b>  <b>Presidente Euro 440;</b>  <b>per ciascuno dei quattro Arbitri: Euro 390</b></p>

Per gli arbitrati riguardanti questioni relative allo sport professionistico gli importi massimi sono moltiplicati per 2.

Per le questioni di ordine commerciale o per arbitrati aventi natura economica risarcitoria si invia alle tabelle previste per gli ordini professionali.

In caso di arbitro unico l'importo degli onorari, come sopra determinato, è dimezzato.



Spese a carico delle parti da corrispondere in aggiunta agli onorari:

- all'organo arbitrale:
  - a) spese necessarie e documentate, sostenute dagli arbitri ai fini dell'arbitrato;
  - b) spese generali pari al 12,5% degli onorari;
- al CONI:
  - a) onorari eventualmente corrisposti a consulenti tecnici d'ufficio;
  - b) spese particolari richieste per l'organizzazione del procedimento.

Oneri di legge da corrispondere ai componenti gli organi arbitrali:

- se soggettivamente dovuti, agli onorari e alle spese vanno aggiunti gli importi relativi alla Cassa di previdenza e assistenza professionale e all'IVA.

Gettoni e spese da corrispondere al difensore di cui all'art. 2 del Regolamento per ogni procedimento affidatogli:

- a carico delle parti richiedenti la prestazione del difensore, secondo le determinazioni dell'organo arbitrale:
  - c) il rimborso delle spese necessarie e documentate - sostenute dal difensore per le udienze successive alla prima - comprensivo di eventuali importi relativi alla Cassa di previdenza e assistenza professionale e all'IVA, fino ad un massimo di **Euro 250**
  - d) un onorario per ogni udienza successiva alla prima pari a **Euro 103,29**

**12.d) Le somme da corrispondere quali oneri amministrativi a chi e dove devono essere versate?**

Banca Nazionale del Lavoro - Agenzia 6309 – c/c 200559 - CONI ATTESA REVERSALE - ABI 01005 - CAB 03309 – Causale del versamento: "DIRITTI AMMINISTRATIVI CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LO SPORT – CONI" specificando che si tratta di funzione arbitrale e le parti.



### **13.d) Quali sono gli oneri della parte convenuta dopo la presentazione dell'istanza di arbitrato?**

La parte convenuta, entro dieci giorni dal ricevimento dell'istanza ovvero nel termine più breve fissato dal Presidente della Camera in caso di urgenza, può far pervenire alla Camera e alla controparte la propria risposta, sottoscritta dalla parte stessa o dal difensore munito di procura, e contenente:

- a) denominazione e domicilio, nome del legale rappresentante per le persone giuridiche, indirizzo postale ed eventualmente elettronico, numeri telefonici e di telefax da utilizzare nel corso del procedimento, nonché l'eventuale nomina di uno o più difensori;
- b) elementi atti alla difesa ed eventuale domanda riconvenzionale;
- c) eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della difesa e della domanda riconvenzionale ed ogni documento che la parte ritenga utile presentare;
- d) nomina dell'arbitro o indicazioni necessarie per la sua scelta.

La risposta della parte convenuta vale come riconoscimento che la procedura arbitrale è irrevocabilmente assunta come manifestazione della propria volontà e come conseguente impegno a rispettarla.

La risposta deve essere depositata in originale più tre copie presso la Segreteria della Camera; all'originale e a ciascuna copia della risposta devono essere allegati i documenti che la parte convenuta intende depositare. In ogni caso, unitamente alla risposta, deve essere allegata documentazione probatoria dell'avvenuta comunicazione della risposta, con i documenti ad essa allegati, alla controparte e dell'avvenuto versamento dei diritti amministrativi. La sola risposta, unitamente all'attestazione comprovante l'avvenuta comunicazione alla controparte ed alla Federazione Sportiva Nazionale di appartenenza, nonché l'avvenuto versamento dei diritti amministrativi, possono essere anticipate alla Segreteria a mezzo telefax.

### **14.d) E' prevista l'emissione di un comunicato ufficiale da parte della Federazione sportiva nazionale in merito alla presentazione di una istanza di arbitrato?**

Si. Nelle controversie aventi ad oggetto le iscrizioni ai campionati, l'accertamento dei requisiti per la partecipazione alle competizioni internazionali e gli atti federali non emanati dagli organi di giustizia aventi rilevanza ultraindividuale, il Presidente della Camera può fissare un termine entro il quale la Federazione sportiva nazionale dovrà dare adeguata e tempestiva pubblicità, mediante l'emissione di un Comunicato Ufficiale, dell'avvenuta presentazione di un'istanza di arbitrato, con l'indicazione della parte attrice, dell'oggetto e delle domande proposte, nonché della possibilità di intervento ai sensi ed alle condizioni di cui al presente Regolamento. Qualora la Federazione sportiva nazionale non provveda nel termine di cui sopra all'emissione del predetto Comunicato Ufficiale, lo stesso sarà pubblicato sul sito Internet del CONI a cura della Segreteria della Camera.



#### **15.d) E' consentito l'intervento di un terzo nell'arbitrato?**

Si, qualora abbia nella controversia insorta un interesse individuale e diretto.

Il terzo che intende partecipare al procedimento di arbitrato tra altri avviato deve proporre all'organo arbitrale motivata istanza di autorizzazione alla partecipazione alla stessa procedura specificando le ragioni di tale istanza e l'interesse che la giustifica e formulando le conclusioni che intenda proporre nell'arbitrato. Quale condizione di ricevibilità della domanda di autorizzazione all'intervento, il soggetto che intende intervenire deve versare alla Segreteria i diritti amministrativi stabiliti. Copia della prova dell'intervenuto pagamento deve essere allegata all'istanza di intervento.

Sull'istanza di intervento del terzo decide l'organo arbitrale sentite, se ritiene, le altre parti dell'arbitrato.

#### **16.d) Cosa avviene dopo la presentazione di un'istanza di arbitrato?**

Ciascun arbitro, ricevuta comunicazione dell'incarico dalla Segreteria, trasmette senza indugio alla stessa la propria accettazione.

Nella dichiarazione di accettazione ciascun arbitro deve assumere l'obbligo di riservatezza previsto dal Regolamento.

Unitamente all'accettazione, e quale condizione di efficacia della stessa, ciascun arbitro deve produrre una dichiarazione attestante l'esistenza delle condizioni per lo svolgimento dell'incarico con imparzialità e indipendenza rispetto alle parti e con l'osservanza dei principi deontologici. In particolare, l'arbitro deve dichiarare specificamente per iscritto:

- a) l'assenza di qualunque relazione con le parti e i loro difensori che possa incidere sulla sua indipendenza o imparzialità;
- b) la mancanza di qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia;
- c) l'inesistenza di qualunque altra situazione che possa influire sulla indipendenza e imparzialità.

Tale dichiarazione viene comunicata alle parti, a cura della Segreteria della Camera.

L'arbitro unico o il presidente del collegio sentiti gli altri arbitri, fissa la data della prima udienza e provvede a convocare le parti.

Le parti possono comparire alle udienze in proprio o attraverso procuratori ed essere assistite da difensori.

#### **17.d) Chi decide le controversie sottoposte ad arbitrato?**

Un collegio di tre arbitri o un arbitro unico.

#### **18.d) Chi nomina gli arbitri?**

Ciascuna parte, rispettivamente nell'istanza di arbitrato e nella risposta.



Se la parte non vi provvede, il Presidente della Camera invita la parte a provvedere entro sette giorni; ove ciò non avvenga, l'arbitro è nominato dal Presidente della Camera.

**19.d) Tra chi devono essere nominati i componenti del collegio arbitrale?**

Tra i componenti dell'Elenco degli arbitri e dei conciliatori.

**20.d) Quando il Presidente della Camera nomina direttamente un Collegio di tre arbitri, uno dei quali con funzioni di presidente del collegio?**

Nell'ipotesi di arbitrato con più di due parti, in assenza di previsioni specifiche nella clausola arbitrale circa il numero o le modalità di nomina degli arbitri ovvero in assenza di accordo sulla nomina di uno stesso arbitro tra le parti aventi posizioni coincidenti.

**21.d) Quando il Collegio Arbitrale è composto da cinque membri costituiti dal Presidente della Camera e dagli altri quattro componenti della Camera e cosa accade in caso di dissenso di una delle parti?**

Nelle controversie aventi ad oggetto le iscrizioni ai campionati, l'accertamento dei requisiti per la partecipazione alle competizioni internazionali e gli atti federali non emanati dagli organi di giustizia aventi rilevanza ultraindividuale.

In caso di dissenso di una delle parti, dichiarato entro e non oltre l'atto di costituzione, il Presidente della Camera nomina un collegio di tre membri, scelti nell'elenco dei Presidenti dei collegi arbitrali.

**22.d) Può essere nominato arbitro chi abbia assunto la veste di conciliatore nella stessa controversia?**

No.

**23.d) Possono le parti indicare anche il terzo arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio?**

Sì, di comune accordo, tra gli esperti inseriti nell'Elenco dei presidenti.

In caso di disaccordo tra le parti il Presidente della Camera nomina il Presidente del Collegio tra gli esperti inseriti nell'Elenco dei presidenti.

**24.d) Possono le parti indicare come collegio arbitrale i componenti della Camera?**

Sì, purché d'intesa tra loro.



**25.d) Quando una controversia può essere decisa da un arbitro unico?**

Se, su accordo delle parti, alternativamente:

- a) le parti l'abbiano congiuntamente nominato;
- b) le parti ne abbiano richiesto la nomina alla Camera.

**26.d) Tra chi deve essere nominato l'arbitro unico?**

Tra gli esperti inseriti nell'Elenco dei presidenti.

**27.d) Possono le dichiarazioni delle parti e quanto verificatosi nel corso della procedura conciliativa essere utilizzati in eventuali procedure arbitrali o per altri fini?**

No.

**28.d) Entro quanto deve essere pronunciato il lodo completo dei motivi?**

Entro novanta giorni dalla data di deposito dell'accettazione della nomina presso la Segreteria.

In caso di collegio arbitrale, se l'accettazione non è avvenuta contemporaneamente da parte di tutti gli arbitri, il termine decorre dalla data di deposito dell'ultima accettazione presso la Segreteria. Dal 1° agosto al 1° settembre il termine è sospeso.

Quando devono essere assunti mezzi di prova o sia stato pronunciato lodo parziale, gli arbitri possono prorogare per una sola volta il termine e per non più di novanta giorni. In ogni caso, le parti, d'accordo, possono consentire con atto scritto la proroga del termine di pronuncia del lodo.

Nelle controversie aventi ad oggetto le iscrizioni ai campionati, l'accertamento dei requisiti per la partecipazione alle competizioni internazionali e in quelle individuate in regolamenti speciali, il lodo è emesso nel termine breve di dieci giorni, con motivazione in forma sintetica.

**29.d) Come devono essere comunicati gli atti delle parti?**

Salvo quanto diversamente espresso, ogni atto, memoria, istanza, difesa o altro depositata dalle parti dovrà essere comunicato in originale più tre copie e ad ogni copia dovrà essere allegata copia della documentazione prodotta dalla parte.

**30.d) Quali sono i termini più importanti nel procedimento di arbitrato?**

- **Novanta giorni:** termine dall'accettazione della nomina entro il quale gli arbitri devono pronunciare il lodo completo dei motivi.

In caso di collegio arbitrale, se l'accettazione non è avvenuta contemporaneamente da parte di tutti gli arbitri, il termine decorre dall'ultima accettazione.

Il termine è sospeso dal 1° agosto al 1° settembre.



- **Trenta giorni:** il termine dalla data di chiusura della procedura di conciliazione entro il quale deve essere presentata istanza di arbitrato.
- **Dieci giorni:** termine dalla data dell'ultima sottoscrizione entro il quale l'organo arbitrale dà comunicazione a ciascuna parte del lodo mediante consegna o spedizione di un originale e deposita l'originale del lodo presso la Segreteria della Camera.
- **Dieci giorni:** il termine entro il quale la parte convenuta può far pervenire alla Camera e alla controparte la propria risposta. Unitamente alla risposta deve essere allegata documentazione probatoria dell'avvenuta comunicazione della risposta alla controparte e dell'avvenuto versamento dei diritti amministrativi previsti.

